Oggetto

Domanda di provvedimenti provvisori mirante ad ottenere, in primo luogo, che sia ingiunto alla Commissione di imporre alla Manufacture française des pneumatiques Michelin, anche sotto pena di sanzione, di non utilizzare, in alcun modo e ad alcun fine, le informazioni contenute nella copia della versione non riservata della comunicazione degli addebiti del 6 aprile 2006, adottata nell'ambito di un procedimento instaurato ai sensi dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/F/38.638 — gomma butadiene e gomma styrene e butadiene del tipo emulsione), trasmessa alla predetta società a seguito della decisione della Commissione COMP/F2/D (2006) 1095, del 6 novembre 2006, in secondo luogo, che sia ordinato alla Commissione di trasmettere alla Manufacture française des pneumatiques Michelin una copia della emananda ordinanza e, infine, che sia disposta qualunque altra misura ritenuta necessaria dal presidente del Tribunale.

Dispositivo

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del Presidente del Tribunale 4 maggio 2007 — Icuna.Com / Parlamento

(Causa T-71/07 R)

«Appalti pubblici — Gara d'appalto comunitaria — Procedimento sommario — Difetto d'urgenza»

1. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — «Fumus boni juris» — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Ponderazione di tutti gli interessi in gioco (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 30-31)*

2. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Provvedimenti che non pregiudicano la decisione nel merito (Artt. 233 CE, 242 CE e 243 CE) (v. punti 46-49)*

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione del Parlamento europeo 31 gennaio 2007, con la quale il medesimo ha annullato la gara d'appalto EP/DGINFO/WEBTV/2006/0003, relativamente al lotto n. 2, finché il Tribunale non abbia statuito sul ricorso principale.

Dispositivo

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 maggio 2007 — Spagna / Commissione

(Causa T-99/05)

«Pesca — Regolamento (CE) n. 494/2002 — Conservazione delle risorse del mare — Fondamento giuridico — Principio di non discriminazione — Obbligo di motivazione»

1. *Atti delle istituzioni — Scelta del fondamento giuridico — Criteri — Regolamento della Commissione che mira alla ricostituzione dello stock di naselli (Regolamenti del Consiglio n. 3760/92, art. 15, n. 1, e n. 850/98, art. 45, n. 1; regolamento della Commissione n. 494/2002) (v. punti 21-26)*